



COMUNE DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 23.11.1998
Richiesti chiarimenti dal C.R.C. di Padova con nota del 24.11.1998
Forniti chiarimenti con delibera di Consiglio Comunale n. 115 del 22.12.1998
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.2000
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 20.12.2001
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 02.02.2004
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.03.2004
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28.02.2005
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.03.2007
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2008

Art. 1
Presupposto dell'imposta
Perché si paga l'I.C.I.?

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2
Definizione di fabbricati e aree
Su quali immobili si paga l'I.C.I. ?

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a) **per fabbricato** s'intende: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

Rientrano nel concetto di fabbricato anche le seguenti unità immobiliari seppure non ancora iscritte al N.C.E.U.:

- nuove costruzioni, ricostruzioni o ristrutturazioni che sono in attesa di assegnazione di rendita da parte dei N.C.E.U.. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta dal "certificato di fine lavori" ovvero, se antecedente dalla data dell'effettivo utilizzo;
- quelle che avendo perso i requisiti di ruralità, devono essere iscritte al N.C.E.U. nei termini previsti dalla legge. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato dal momento in cui hanno perso almeno uno dei requisiti di "ruralità" previsti dalla normativa vigente;
- quelle che "condonate o condonabili" in base alla normativa vigente, devono essere iscritte al N.C.E.U. Tali unità acquisiscono la natura di fabbricato a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori così come risulta dalla pratica di sanatoria edilizia ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.

b) **per area fabbricabile** s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 9, (1) del presente regolamento sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

La comunicazione prevista dall' art. 31 c. 20 Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (*) è effettuata da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(*) I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

c) **per terreno agricolo** s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. (2)

Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, che coltivano il fondo per l'esclusivo autoconsumo familiare dei frutti prodotti e non per la loro commercializzazione e che per la coltivazione non si avvalgono di terzi ma utilizzano essenzialmente il lavoro manuale.

(1) 1° comma art. 9 - *I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente a € 25.823 (già lire 50 milioni) e con le seguenti riduzioni:*

- a) *del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.823 (già 50 milioni di lire) e fino a € 61.975 (già 120 milioni di lire);*
- b) *del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.975 (già 120 milioni di lire) e fino a € 103.291 (già 200 milioni di lire);*
- c) *del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291 (già 200 milioni di lire) e fino a € 129.114 (già 250 milioni di lire).*

(2) Art. 2135 codice civile - *E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.*

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 3

Soggetti passivi

Chi deve pagare l'I.C.I.?

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili: proprietà, ovvero diritto reale di usufrutto (3), uso (4), abitazione (5), enfiteusi (6), superficie (7), locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita (8). Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, (9) il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

3. *Comma abrogato*

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

5. Tutti i diritti elencati al comma 1, con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite, devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento, di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola nuda proprietà non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.

(3) *Usufrutto*: è il diritto di godere della cosa, rispettandone la destinazione economica. Il titolare del diritto di usufrutto può trarre ogni utilità che la cosa può dare, con le limitazioni stabilite dalla legge (artt. 978 – 1020 del codice civile)

(4 e 5) *Uso o abitazione*: Il diritto d'uso è il diritto, incedibile, di servirsi di una cosa e di raccoglierne i frutti per i propri bisogni e per quelli della propria famiglia. Nel caso di una abitazione, il diritto all'uso è limitato ai bisogni propri e della propria famiglia. (artt. 1021 – 1026 c.c.)

(6) *Enfiteusi*: è il diritto di godere di un fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo non inferiore a venti anni con l'obbligo del miglioramento del fondo stesso e del pagamento di un canone. (art. 957 – 977 c.c.)

(7) *Superficie*: è il diritto di realizzare e mantenere una costruzione sul suolo altrui, acquistando la proprietà della stessa (artt. 952 – 956 c.c.)

(8) *Locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita*: è quel contratto con cui si concede il godimento di un bene a fronte del pagamento di un canone periodico per un periodo di tempo, scaduto il quale il bene può essere restituito o riscattato.

(9) *3° comma art. 5-* Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi non sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre, i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA", di determinazione del valore dei fabbricati sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale ha l'obbligo di fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 4

Soggetto attivo

A chi è dovuta l'I.C.I.?

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1, (10) del presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1, dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3, del presente regolamento, per i quali avrebbe la soggettività passiva, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

(10) *Art. 1 - Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.*

Art. 5
Base imponibile
Su cosa si paga l'I.C.I. ?

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1 (10).
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo, dell'ultimo comma, dell'articolo 52, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (11)
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi non sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente dal Ministero delle Finanze e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre, i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura "DOCFA", di determinazione del valore dei fabbricati sulla base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale ha l'obbligo di fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. *Comma abrogato dall'art. 1, comma 173 lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007.*
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
- 7 bis. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere da tale momento. La superficie dell'area

fabbricabile ai fini impositivi, è calcolata in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva delle unità immobiliari ancora da finire e la superficie utile complessiva delle unità immobiliari risultante dal progetto approvato.

8. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.

9. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

10. In applicazione dell'art. 3 comma 48, della legge 662/96, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

11. In applicazione dell'art. 3 comma 51, della legge 662/96, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.

12. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo "C" o "D", per i quali la consistenza è espressa in mq. ai fini dell'applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

(11) La base imponibile per il calcolo dell'imposta per i fabbricati è determinata applicando i seguenti moltiplicatori alle rendite catastali:

100 per le unità immobiliari classificate in gruppi catastali "A" (ad eccezione della categoria A/10) e "C" (ad eccezione della categoria "C1");

140 per le unità immobiliari classificate in gruppi catastali "B";

50 per la categoria "A10" e "D";

34 per la categoria "C1"

La base imponibile per il calcolo dell'imposta dei terreni agricoli è determinata moltiplicando il reddito dominicale per 75.

Art. 6

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Chi decide le aliquote I.C.I. ed entro quali limiti?

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Restano ferme le disposizioni di cui

all'articolo 251 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. (*in caso di amministrazioni in dissesto finanziario*).

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

5. Il Consiglio Comunale può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale ubicata nel Comune di Abano Terme, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata per l'abitazione principale e le detrazioni di cui al successivo articolo 8, commi 4 e 4-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situata nel Comune di Abano Terme.

Art. 7

Esenzioni

Quali sono gli immobili che non pagano l'I.C.I.?

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1, dell'art.4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 8

Riduzione e detrazioni dell'imposta

Quali sono le agevolazioni I.C.I.?

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, su domanda redatta in carta semplice da parte del contribuente, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 (*autocertificazione*).

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o altro miglioramento degli edifici.

Sono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di grave fatiscenza non siano compatibili all'uso per i quali erano destinati. Sono compresi in questa fattispecie gli edifici destinati ad attività economiche e produttive la cui inagibilità è dovuta ad impianti non a norma, per i quali si rende necessaria l'esecuzione di lavori (edilizi e di impiantistica per adeguamento a norme di sicurezza) finalizzati al rilascio di permessi indispensabili per l'esercizio dell'attività economica. La riduzione dell'imposta del 50% può applicarsi nell'ipotesi di temporanea inagibilità che abbia comportato, per poter eseguire i necessari lavori di messa a

norma e manutenzione straordinaria, la chiusura dell'edificio e la sospensione totale dell'attività economica per un periodo minimo di nove mesi, compresa l'eventuale chiusura stagionale che normalmente viene effettuata nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio di ogni anno. Tale diritto alla riduzione verrà accertato dall'Ufficio Tributi in base alle concessioni/autorizzazioni edilizie rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale e delle autorizzazioni/licenze rilasciate dalla Polizia Municipale.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento.

3. L'aliquota può essere stabilita dal Consiglio Comunale nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 104 (già lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Sono parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, (Esempio: garage, cantine, soffitte) anche se iscritte distintamente in Catasto, purché ubicate nello stesso edificio o nelle immediate adiacenze e utilizzate direttamente dal possessore.

4-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

4-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 4-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

5. Si considera, altresì, abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

5 bis. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), sono considerate abitazioni principali, purché:

- il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.

A tali abitazioni è applicata l'aliquota per le abitazioni principali e la detrazione di € 104,00 ma non l'ulteriore detrazione prevista dal comma 4 bis dell'art. 8 del presente Regolamento.

6. Con la deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale sono stabilite le aliquote per l'anno successivo, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di € 104 (già lire 200.000), di cui al comma 4 del presente articolo, può essere elevato, fino a € 258 (già lire 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

6 bis. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale che definirà inoltre le modalità e la quantificazione della maggior detrazione concessa.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

8. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a € 258 (già lire 500.000) e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

9. Ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della legge 449/97, il Consiglio Comunale può fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al quattro per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

10. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, l'imposta dovuta per i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività istituzionale è ridotta del 50%.

Art. 9

Terreni condotti direttamente

Come pagano l'I.C.I. i terreni ?

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.823 (già lire 50 milioni) e con le seguenti riduzioni:

d) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.823 (già 50 milioni di lire) e fino a € 61.975 (già 120 milioni di lire);

- e) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 61.975 (già 120 milioni di lire) e fino a € 103.291 (già 200 milioni di lire);
- f) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente € 103.291 (già 200 milioni di lire) e fino a € 129.114 (già 250 milioni di lire).

2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 10

Versamenti e dichiarazioni

Quando e come si paga l'I.C.I. ?

Come comunicare gli immobili posseduti e le variazioni intervenute, al Comune?

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 (12) del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi, individuati dall'art. 3 (12) del presente regolamento, devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'intero anno.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versante comunichi all'Ufficio Tributi gli immobili, i nominativi dei contitolari e le somme versate per ciascuno di essi.

3. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al Comune, tramite il conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.

Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario;
- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art.40, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998 n.448.

4. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento dell'imposta con il modello F24.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta annua dovuta risulta pari o inferiore a € 3 (già £ 4.000).

6. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento, le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2 del codice civile (13), oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

8. Sia le dichiarazioni che i versamenti devono essere redatte su appositi modelli che saranno messi a disposizione a cura del Comune di Abano Terme. Saranno comunque considerate valide tutte le dichiarazioni o i versamenti effettuati anche su moduli diversi ma contenenti tutti i dati richiesti da questa amministrazione.

(12) Art.3 - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono i titolari, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, dei seguenti diritti sugli immobili: proprietà, ovvero diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria e locazione con patto di futura vendita. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;

3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;

4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

5. Tutti i diritti elencati al comma 1, con esclusione del diritto di abitazione per il coniuge superstite, devono essere costituiti mediante atti redatti in forma scritta e regolarmente registrati. Nel caso di costituzione dei diritti reali di godimento, di uso, usufrutto o abitazione, soggetto passivo è il titolare di tali diritti. Il titolare della sola nuda proprietà non è considerato soggetto passivo e, pertanto, è escluso da qualsiasi adempimento relativo agli obblighi di dichiarazione e relativo versamento.

(13) sono considerati proprietà comuni ai sensi del 2° comma dell'art. 1117 c.c.: I locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.

Art. 10 bis.

Differimento dei termini per i versamenti

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera o) del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446:
 - a) i termini di versamento dell'imposta dovuta da parte degli eredi per i beni ereditati e per la parte dovuta dal defunto sono differiti nel modo seguente:
 - entro il 16 dicembre dell'anno d'imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell'anno di imposizione;
 - entro il 16 giugno dell'anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell'anno di imposizione.
 - b) la Giunta Comunale può inoltre stabilire con proprio provvedimento motivato il differimento di sei mesi del pagamento della rata I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali.

Art. 11

Modalità e termini per l'accertamento

Come il Comune effettua i controlli?

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo di posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivi a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche del merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato, dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. E' data facoltà del Dirigente adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 1 comma 179 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.

Art. 12

Accertamento

Cosa può chiedere il Comune per effettuare i controlli?

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

2. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 così come recepiti nel Regolamento Comunale Generale delle Entrate.

3. La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa, anche tramite l'individuazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili.

Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito d'imposta comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi l'importo di € 16,53 (già lire trentaduemila). La disposizione non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento.

4. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, saranno applicate nelle misure previste dal D.M. 8.1.2001.

Art. 13

Funzionario responsabile

Chi gestisce l'I.C.I.?

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 14

Riscossione coattiva

Cosa succede se non si pagano gli avvisi di accertamento?

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, (14) entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

(14) 3° comma art. 10 - I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente dal Comune, tramite:

a) il conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;

Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario;

con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell' art.40, comma1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448

Art. 15

Rimborsi

Cosa fare quando si è pagato più del dovuto?

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di arrivo al protocollo. Se la documentazione è insufficiente o incompleta verrà chiesta la regolarizzazione dell'istanza. Decorsi novanta giorni da tale richiesta, l'istanza è da ritenersi decaduta se non viene integrata. Pertanto il contribuente per riattivare il procedimento è tenuto a presentare una nuova istanza.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6, dell'articolo 17 con decorrenza dalla data dell' eseguito pagamento. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni; a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Abano Terme per immobili ubicati in comune diverso. In questo caso, sulle somme che verranno rimborsate al contribuente, saranno calcolati gli interessi maturati in ragione del tasso legale.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.

3. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza, quando la somma dell'imposta da restituire comprensiva degli interessi risulta pari o inferiore a € 16,53 (già L. 32.000).

Art. 16

Ravvedimento operoso – Regolarizzazione dei versamenti per iniziativa del contribuente

Come rimediare in tempi brevi agli errori commessi?

1. Il contribuente può porre rimedio ad eventuali infrazioni, violazioni od omissioni secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 13, del D. Lgs.vo 472 del 18.12.1997 (18) e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
2. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:
 - dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o parziale versamento;
 - della sanzione ridotta pari ad un terzo di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
 - degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

(18) art. 13 D.Lgs.vo 472/97 – *Ravvedimento*: 1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale stata commessa la violazione ovvero, quando è non prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato dall'art. 7, d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 17

Sanzioni ed interessi

Quanto si paga in più in caso di errori od omissioni?

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51 (già lire centomila).

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51 (già lire centomila) a € 258 (già lire cinquecentomila). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, del presente articolo sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, nella seguente misura annua:

n. 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

7. Le sanzioni previste nel presente articolo sono quelle indicate nell'art. 14 del Decreto Legislativo 473/97. Nel caso in cui intervenissero modifiche a tali norme si applicheranno le nuove disposizioni.

8. Nel caso in cui il contribuente dimostri che l'errore commesso è stato indotto da visure catastali errate o da pubblicazioni errate sulla Gazzetta Ufficiale o altre riviste specializzate si procederà al solo recupero dell'imposta maggiorata degli interessi legali senza applicazione della sanzione. Nel caso in cui il minor versamento sia avvenuto a causa di mancata notifica dell'avvenuto accatastamento dei fabbricati o della sua modifica, si procederà al solo recupero dell'imposta.

9. Le somme dovute, a seguito dell'accertamento o della liquidazione, possono essere versate anche ratealmente, entro il termine di un anno dalla notifica del provvedimento, in rate mensili. Sull'importo rateizzato sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di concessione della rateizzazione. Per il versamento di somme superiori a € 5.165 (già lire diecimilioni) il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia, con polizza fideiussoria, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di tre mesi; in tali casi le somme dovute potranno essere versate ratealmente entro il termine di tre anni dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 18

Contenzioso

Come difendersi dalla pretese del Comune?

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.

Art. 19

Diritti di interpello

Come chiedere chiarimenti su casi difficili?

1. I contribuenti possono sottoporre all'Ufficio Tributi quesiti scritti circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali l'Ufficio è tenuto a dare il proprio parere scritto secondo quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 20

Compensazione

Come avviene la compensazione?

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 269, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n.212.

2. ai fini di cui al precedente comma 1:

- a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

- a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente, per ogni singolo tributo;
- a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Art. 21

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili.

2. L'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento decorre dall'1.4.98. Sino a tale data trova applicazione l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

3. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, una percentuale delle somme derivanti dall'attività di controllo, da determinare a consuntivo della gestione con deliberazione della Giunta Comunale è destinata al potenziamento del Settore Tributi. Le risorse sono utilizzate per le seguenti attività:

- a) sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;
- b) perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all'Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;
- c) attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari, tramite appositi progetti obiettivo o strumenti analoghi contenuti nel vigente C.C.N.L.. Le modalità di attribuzione dei compensi sono regolate dalla contrattazione aziendale.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 1999.